

La creazione di valore nel passaggio generazionale. Gli strumenti societari nella s.r.l. a base familiare

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa
Pisa, 13 Dicembre 2022

Prof. Lorenzo Benedetti
lorenzo.benedetti@unipi.it

Perché il focus sulla s.r.l.?

- Questo tipo societario desta particolare interesse in quanto è quello preminentemente utilizzato dalle realtà imprenditoriali a base familiare, grazie all'ampia autonomia statutaria che consente, tra l'altro, di introdurre limiti alla circolazione delle quote, di attribuire diritti particolari a singoli soci e di valorizzare diversi sistemi di amministrazione, i quali lo rendono il modello organizzativo più idoneo a soddisfare gli interessi familiari segnatamente nel momento successorio, ma non solo in quest'ultimo (si pensi alla fluidità della ripartizione delle competenze gestorie fra amm. e soci e al modello di socio-imprenditore presunto parte della compagine societaria).

- Nelle realtà familiari, infatti, occorre tenere in considerazione le capacità, le attitudini e le inclinazioni dei diversi componenti e, in particolar modo, di coloro che potrebbero essere chiamati a succedere, per cui, affinché il passaggio generazionale non incida negativamente sulla sopravvivenza dell'attività produttiva, è fondamentale poter diversificare la posizione di chi subentrerà nel tenere le redini della gestione sociale da chi riceverà una partecipazione volta principalmente alla percezione dell'utile.
- La duttilità dell'atto costitutivo della s.r.l. è, dunque, funzionale alla programmazione della transizione nel governo dell'impresa delle nuove generazioni venendo incontro alle esigenze espresse dal capofamiglia. È infatti costui che normalmente detiene la maggioranza dei voti o comunque il potere decisionale per modificare l'atto costitutivo e adottare le decisioni in merito alle modalità e al soggetto a cui affidare la gestione della società dopo la sua morte, valutando discrezionalmente le qualità imprenditoriali degli eredi.

Perimetrazione dell'intervento

Di seguito non si tratterà della speculare e altrettanto rilevante questione relativa alla successione degli eredi nelle partecipazioni sociali, ovvero l'aspetto per così dire "proprietario" (trasferimento *mortis causa*), bensì solamente quello concernente la trasmissione dei poteri di *governance*, nell'ottica dell'individuazione della soluzione più adeguata e conveniente a conformarsi alla volontà del fondatore.

1) Clausola statutaria con indicazione del subentro dell'erede nella carica di amministratore

- Lo strumento più immediato per il trasferimento della posizione di governo consiste nell'inserimento nell'atto costitutivo di una clausola che indichi il nome del futuro amministratore, il quale ricoprirà tale ruolo al verificarsi di una condizione, come la morte del capofamiglia, o il raggiungimento di una data soglia d'età.
- È d'uopo precisare che ad un simile risultato non può giungersi per via interpretativa, in quanto il subentro dell'erede nella qualità di socio non può di certo comportare automaticamente la successione nell'incarico di amministratore. Pertanto, l'uscita del capostipite dalla società implica la reviviscenza del regime legale di nomina dell'amministratore, ovvero per decisione dei soci *ex artt.* 2475, I comma (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo [2479](#)) e 2479, II comma, n. 2 c.c. (riserva ai soci della nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori).

- Occorre quindi chiedersi se l'ampia autonomia statutaria riconosciuta al tipo s.r.l. a seguito della riforma del diritto societario consenta di derogare a tale regime *ex lege* mediante l'introduzione di una clausola che determini la successione dell'erede designato, senza una formale decisione dei soci sul punto.
- La risposta affermativa discende anzitutto dal dato letterale derivante dal combinato disposto delle predette norme che affidano la nomina degli amministratori alla maggioranza dei soci, “*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo*”, il quale può prevedere forme alternative e perfino, secondo dottrina oramai unanime, l'indicazione di un amministratore a tempo indeterminato

- Inoltre, il medesimo risultato sarebbe raggiungibile mediante l'inserimento di previsioni dell'atto costitutivo, della cui legittimità non si discute, che limitino l'accesso alla carica di amministratore stabilendo requisiti e caratteristiche determinate, con un livello tale di dettaglio da individuare in definitiva un solo specifico soggetto.
- Del resto, la competenza dei soci nella scelta degli amministratori non sarebbe del tutto derogata, in quanto la successione automatica dell'erede nelle posizioni di governo altro non sarebbe che una modalità alternativa di nomina, meramente anticipata rispetto al momento dell'uscita del capofamiglia (cioè la scelta dei soci sarebbe espressa nella clausola inserita *ab origine* nell' (o tramite modifica dell') atto costitutivo).

- Pertanto, si deve sostenere la validità della clausola statutaria, sospensivamente condizionata alla cessazione dell'attuale amministratore, che indichi direttamente il nominativo del successore, o comunque lo identifichi con precisione.
- Tuttavia, qualora a seguito dell'uscita del capofamiglia dalla società, subentrino nella compagine sociale più eredi che detengano complessivamente la maggioranza, vi è il rischio che tale previsione venga revocata/modificata (: art. 2480: Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo [2479 bis](#)). Pertanto, per conferire stabilità alla designazione del successore nella gestione, è necessario che la clausola sia accompagnata da una previsione che ne renda più complessa la modifica (art. 2479, comma III, prevede quorum legali salvo diversa previsione statutaria), eventualmente richiedendo l'unanimità dei consensi (ma dubbi sulla relativa ammissibilità: v. studio del notariato 119-2011/I; Cass. 7663/2005 nel senso della nullità dell'unanimità per deliberare modifiche atto costitutivo).

2) Diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società.

- Il passaggio generazionale nelle posizioni di governo nella s.r.l. potrebbe anche avvenire mediante la trasmissione diretta all'erede dei diritti particolari di amministrare o di nominare gli amministratori che siano attribuiti al capofamiglia ai sensi dell'art. 2468, III comma c.c. Con la circolazione dei diritti particolari non solo potrebbe assicurarsi la successione nella carica di amministratore, ma anche gli altri soci appartenenti a diversi rami familiari e titolari di diritti minori riguardanti la gestione, o la distribuzione degli utili, potrebbero tramandarli ai loro discendenti, garantendo la permanenza del medesimo equilibrio tra i componenti anche a seguito dell'ingresso delle nuove generazioni.
- La successione nell'amministrazione mediante la trasmissione dei diritti particolari presenta il vantaggio di conferire all'assetto delle prerogative particolare stabilità, in quanto la modifica, regolata ai sensi dell'art. 2468, IV comma c.c., richiede il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, che può introdurre la regola della maggioranza, fermo il riconoscimento del diritto di recesso ex art. 2473, I comma c.c. Di conseguenza è opinione diffusa quella per cui il soggetto che ricopra l'incarico di amministratore in forza di un diritto particolare non possa essere revocato, salvo il ricorrere di una giusta causa.

Possibile contenuto dei diritti rilevanti rispetto all'implementazione del fine in esame

- Il trasferimento del potere di governo dal capofamiglia all'erede designato può avvenire efficacemente attraverso la trasmissione dei cosiddetti diritti amministrativi “ad ingerenza forte”, quali il diritto di nomina di uno o più amministratori, il diritto di essere amministratore, oppure il diritto di voto maggiorato.
- Prendendo le mosse dal diritto particolare di nomina degli amministratori, la relativa ammissibilità è notevolmente condivisa. In senso contrario, è stato sostenuto che il dato letterale dell'art. 2468, III comma c.c. farebbe riferimento all'esercizio della funzione amministrativa e non anche alla sua investitura, ma la lettera della norma (“*diritti riguardanti l'amministrazione*”) ha portata generale, per cui non potrebbe escludersi con certezza dal relativo ambito applicativo la nomina di chi ricoprirà il ruolo di amministratore.

- Non convince altresì l'argomento che vorrebbe interpretare le norme di cui agli artt. 2475, I comma e 2479, II comma, n. 2 c.c. come attributive di una competenza esclusiva alla collettività dei soci in punto di nomina degli amministratori. Si è già avuto modo di osservare come tali disposizioni consentano esplicitamente all'autonomia statutaria di derogarvi, per cui non vi è nulla che osti al riconoscimento al capofamiglia del diritto particolare di nominare non solo un amministratore, ma eventualmente anche la maggioranza o la totalità dei componenti dell'organo amministrativo.
- Analogamente, il diritto di essere uno degli amministratori o l'amministratore unico della società è riconosciuto quale diritto particolare dall'orientamento dottrinale di gran lunga prevalente.

Vi sono poi altri diritti particolari di natura amministrativa che potrebbero essere attribuiti al capofamiglia, interessanti ai fini della successione nei poteri di governo, ovvero, in ordine di incisività: i) il diritto di adottare o autorizzare determinate decisioni riguardanti la gestione della società, ii) il diritto di esprimere il gradimento su amministratori designati dagli altri soci, iii) il diritto di veto ed il diritto di consultazione. Tali diritti sono generalmente riconosciuti senza significative obiezioni.

- Decisamente più controversa è invece la possibilità di assegnare al capofamiglia, quale diritto particolare, un voto plurimo o comunque maggiorato rispetto alla relativa quota di partecipazione, da esercitarsi nella delibera di nomina dell'organo amministrativo o direttamente in decisioni dal contenuto gestorio.
- L'opinione prevalente si esprime negativamente, argomentando anzitutto dall'assenza di un'indicazione normativa che consenta di derogare convenzionalmente al principio di proporzionalità del voto rispetto alla partecipazione *ex artt. 2479, V comma* (in cui non vi sarebbe alcuna “formula di salvezza” di eventuali diverse previsioni dell'atto costitutivo) e *2468, II comma c.c.*, nonché al diritto di tutti i soci di prendere parte alle decisioni sociali.

- Il divieto di voto sovra-proporzionale è stato altresì di sovente collegato all'inammissibilità di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato o condizionato, argomento ribadito per le s.r.l. tradizionali anche in seguito all'introduzione della possibilità per le piccole e medie imprese costituite in forma di s.r.l. di creare categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto, o non lo attribuiscono in misura proporzionale alla partecipazione, espressamente derogando all'art. 2479, V comma c.c. Il recente intervento normativo suggellato con l'art. 57, I comma d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017, che ha esteso a tutte le s.r.l. P.M.I. le previsioni dell'art. 26, III comma d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012, secondo la corrente dottrinale di cui si sta dando atto, testimonierebbe la volontà legislativa di non estendere analoga possibilità di limitare il diritto di voto al di là dell'ambito soggettivo delle s.r.l. P.M.I. ed oggettivo dello strumento delle categorie di quote espressamente contemplato.

- Nel complesso tali argomenti non paiono convincenti, pertanto si ritiene preferibile la tesi favorevole all'ammissibilità del diritto particolare di voto più che proporzionale.
- In primo luogo, il diritto di voto non proporzionale non contrasta con le caratteristiche del tipo a responsabilità limitata il quale è dotato di una maggiore flessibilità rispetto alla s.p.a. e retto dal principio di ampia autonomia statutaria, per cui anche la proporzione tra partecipazione e voto (principio di corrispondenza rischio-potere) non può ritenersi inderogabile. La possibilità di attribuire ad un socio il diritto particolare di nomina diretta (financo della totalità) degli amministratori legittima (*a fortiori*) al contempo il riconoscimento di un diritto particolare di voto maggiorato in riferimento alla medesima decisione.

- Nelle s.r.l. e, in particolare, in quelle a base familiare, emergono proprio esigenze di diversificazione dei singoli membri o rami familiari che giustificano la derogabilità di tutte le disposizioni poste in materia di organizzazione interna, tra cui la proporzionalità del voto. Normalmente è proprio attribuendo un peso diverso alla partecipazione rispetto alla possibilità di incidere sulle decisioni sociali che si valorizzano le qualità personali dei diversi componenti ed è possibile realizzare l'obiettivo del passaggio generazionale.
- Dalle modifiche introdotte nel 2012-2017 non pare possa trarsi un indice interpretativo univoco della volontà del legislatore di negare la legittimità di un diritto particolare al voto maggiorato nella s.r.l. tradizionale. Anzi, la regolamentazione delle categorie di quote che consente espressamente di derogare al principio di proporzionalità ex art. 2479, V comma c.c. non comporta di per sé che tale possibilità sia preclusa per le partecipazioni ordinarie, rafforzando al contrario la tesi della disponibilità di tale principio.

- A prescindere dall'interpretazione, potremmo dire estensiva, qui sostenuta, non può negarsi che il riconoscimento di un diritto particolare al voto maggiorato sia controverso, per cui, ai fini della successione dell'erede designato nell'amministrazione della società, si ritiene più adeguato l'inserimento di una clausola statutaria che contenga l'attribuzione al capofamiglia del diritto di nomina di uno o più amministratori, o di essere amministratore, con cui si raggiunge in definitiva il medesimo risultato.

Problema: i diritti con i contenuti sopra individuati possono essere trasferiti?

- Una volta esaminato il possibile contenuto dei diritti particolari riguardanti l'amministrazione, occorre verificare la possibilità di trasferirli dal capofamiglia all'erede designato a succedere nella gestione (o nel «controllo» sulla stessa), ovvero l'ammissibilità di una clausola statutaria che legittimi il successore a subentrare anche nei diritti particolari attribuiti al *de cuius* ai sensi dell'art. 2468, III comma c.c. L'inserimento nell'atto costitutivo di una clausola così configurata è infatti uno strumento particolarmente efficace per assecondare la volontà del capofamiglia e programmare una successione nell'amministrazione idonea a durare nel tempo.
- Problema: ammissibilità della circolazione dei diritti particolari mediante apposita clausola statutaria?

- L'impostazione tradizionale tende ad escludere la circolazione *inter vivos* o *mortis causa* dei diritti particolari in base alla considerazione per cui questi siano inerenti direttamente alla persona del socio e non alla quota.
- La natura personale dei diritti particolari è motivata a partire dal dato letterale della norma, la quale si riferisce a diritti attribuibili “*a singoli soci*”, nonché da ragioni di carattere sistematico derivanti anzitutto dal raffronto tra le quote di s.r.l., caratterizzate da unitarietà, specificità, infungibilità ed identificate dall'appartenenza al rispettivo titolare, e le azioni della s.p.a., oggettivate e standardizzate, alle quali afferiscono invece immediatamente i diritti. Nella s.r.l. prima viene il socio e poi la quota, nella s.p.a. prima le azioni e poi i soci.

- Inoltre, la modifica dei diritti particolari richiede il consenso unanime dei soci, o il diritto di recesso in caso di deroga statutaria, così enfatizzando il profilo personalistico, mentre i diritti relativi alle categorie di azioni possono essere pregiudicati purché vi sia l'approvazione della maggioranza dell'assemblea speciale.
- Infine, la lettura personale dei diritti particolari è quella più conforme all'intenzione del legislatore della riforma del diritto societario, considerato quanto riportato nella Relazione governativa al par. 11: *“si è ritenuto coerente con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e quindi una perdita del collegamento con la persona del socio ... dall'altro consentire con il quarto comma dell'art. 2468 che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione personale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili”*, nonché all'art. 3, I comma, lett. a), della legge delega n. 366/2001, ove in relazione alla s.r.l. si sollecita a *“prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza personale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci”*.

- Una frazione minoritaria, ma di certo non irrilevante, della dottrina, ritiene che la configurazione personalistica dei diritti particolari sia derogabile e che, pertanto, sia consentita all'autonomia statutaria la reificazione od oggettivazione di determinati vantaggi, mediante la creazione di quote “speciali” o “categorie di quote” caratterizzate dall'incorporazione di diritti particolari. Tale tesi si basa sulla considerazione per cui, ferma l'assenza di un espresso divieto normativo sul punto, in materia di s.r.l. l'autonomia statutaria costituisce un principio generale del sistema non meno pregnante del rilievo della persona del socio e risponde all'esigenza di diversificare il regime giuridico delle partecipazioni. Di conseguenza, nello statuto sarebbe possibile prevedere perfino una standardizzazione della posizione dei titolari di diritti particolari, mediante un'apposita clausola che accluda questi ultimi al contenuto oggettivo della partecipazione, anziché legarli alla persona del socio.

- Per quanto ai presenti fini si apprezzi uno dei risultati che tale ricostruzione dottrinale porta con sé, ovvero la pacifica circolazione del diritto particolare con la quota, la stessa non può comunque essere condivisa, in quanto la rilevanza centrale della persona dei soci costituisce il principale carattere tipologico della s.r.l. tradizionale, unitamente al divieto di incorporare le partecipazioni in azioni. E ciò in forza delle predette argomentazioni di ordine sistematico, storico e teleologico, che valgono in particolare rispetto all'attribuzione di diritti particolari ai soci, la quale configura la massima espressione del rilievo dell'*intutus personae* nella s.r.l. – come, ad esempio, in caso di diritto di essere amministratore – che si oppone alla spersonalizzazione conseguente ad una assunzione dei diritti in capo alla quota, a prescindere dal soggetto che verrà a detenerla.

L'elemento tipologico della persona del socio risulta pure accentuato a seguito delle citate riforme sulle s.r.l. P.M.I. e, segnatamente, in considerazione dell'art. 26, II comma d.l. n. 179/2012, che ammette la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi, con contenuto determinato liberamente, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, II e III comma c.c. La mancata estensione di questa possibilità per le s.r.l. ordinarie offre uno spunto interpretativo ulteriore per ritenere che il modello di incorporazione dei diritti nelle partecipazioni sia di esclusivo appannaggio dei tipi sociali che consentono la collocazione delle quote sul mercato, ovvero le s.p.a. e le s.r.l. P.M.I., così rimarcando la caratterizzazione personalistica della s.r.l. tradizionale.

- Del resto, una clausola statutaria potrebbe legittimamente disporre per la circolazione del diritto particolare *mortis causa* (ma anche *inter vivos*), senza la necessità di postulare la creazione di quote speciali o categorie di quote (massima 39/2004 cons. not. Milano; massima I.I.10 notai triveneto). Infatti, se è pur vero che, nel silenzio dell'atto costitutivo, l'uscita dalla società del titolare del diritto particolare, comportando la perdita della qualità di socio, determina anche l'estinzione della prerogativa allo stesso attribuita, nulla osta all'autonomia statutaria di disciplinare diversamente la sorte del diritto particolare, purché lo faccia nel rispetto dell'art. 2468, IV comma c.c.
- Quest'ultima disposizione offre infatti il fondamento normativo per ammettere la previsione statutaria del trasferimento del diritto particolare, la quale coincide con una modifica di tipo soggettivo che deve essere decisa con il consenso di tutti i soci, salva *diversa disposizione dell'atto costitutivo*. Tale inciso, in relazione alla modifica del diritto, consente non solo una deroga al principio unanimistico, legittimando una decisione a maggioranza, ma anche l'introduzione di una specifica clausola che disciplini la sorte del diritto particolare, ad esempio mediante subentro automatico dell'erede nel beneficio. L'introduzione di tale clausola può avvenire, a sua volta, mediante consenso unanime o a maggioranza, fermo che, in tale ultimo caso, deve sempre riconoscersi l'esercizio del diritto di recesso.

- La sussunzione della fattispecie nel campo di applicazione dell'art. 2468, IV comma c.c. non fa venire meno il collegamento con la persona del titolare del diritto particolare, né la competenza dei soci a decidere sulla modifica del medesimo diritto, essendo semplicemente anticipato, ovvero con l'inserimento della clausola nello statuto, il momento in cui questi esprimono la propria approvazione rispetto al soggetto che disporrà *pro futuro* di quel determinato beneficio. Pertanto, non è necessario oggettivizzare il diritto particolare nel contenuto della quota per assicurare la trasmissione al discendente delle prerogative del capofamiglia attinenti alla gestione della società.
- Pacificamente ammessa è la configurazione di diritti particolari attribuiti a soci individuati *per relationem* (massima I.I.9 e I.I.33 notai triveneto), nonché subordinati al verificarsi di determinate condizioni oggettive o soggettive, come il raggiungimento di una certa età, o il completamento di un determinato percorso di studi. Conseguentemente deve ritenersi legittima anche la clausola statutaria che disponga, subordinatamente all'evento morte del *de cuius*, il trasferimento con la partecipazione del diritto particolare all'erede (il cui nome sia o meno indicato, purché il soggetto destinatario sia individuabile con certezza).

Trasferimento del diritto particolare di natura amministrativa in presenza di più eredi

Occorre indagare la possibilità per il capofamiglia, titolare di più diritti particolari, di distribuirli ai diversi successori, oppure di attribuire il diritto particolare necessario alla successione nell'amministrazione della società ad un solo erede designato, con esclusione degli altri.

- Alla presenza di più eredi, deve preliminarmente affermarsi la possibilità di frazionare la quota anche a seguito della riforma del diritto societario. Infatti, l'art. 2482 c.c. nella precedente formulazione, sanciva espressamente la divisibilità della quota nel caso di successione *mortis causa* o alienazione, purché fosse rispettato un valore minimo delle quote o multiplo di quel minimo. La frazionabilità della quota non è stata riprodotta nell'attuale art. 2468 c.c. non perché vi fosse una volontà legislativa di senso contrario, ma piuttosto perché sarebbe stato superfluo prevederla, in quanto costituisce carattere naturale della partecipazione in conseguenza di vicende traslative che ne modificano la titolarità. Ad ogni modo, può ritenersi opportuno inserire nell'atto costitutivo una clausola che preveda la frazionabilità della quota in conseguenza della morte del socio, onde superare ogni eventuale incertezza che potrebbe derivare dall'interpretazione del modello legale.
- Il discorso poi si complica quando al titolare della partecipazione siano attribuiti diritti particolari, in quanto non è mancato chi, in tal caso, ha negato in radice la divisibilità della quota, nonché, al contrario, chi ha sostenuto che la divisione comporterebbe l'inclusione del diritto in tutte le frazioni, determinando una moltiplicazione dei titolari della prerogativa.

Nel silenzio del dato normativo, si ritiene preferibile, al pari di quanto sostenuto in merito alla trasferibilità dei diritti particolari, affermare che il modello legale non consenta la frazionabilità dei diritti unitamente alla quota, in assenza di una specifica clausola statutaria che disponga in tal senso. L'autonomia statutaria può, quindi, accordare al capofamiglia la libertà di dividere la propria partecipazione tra i suoi eredi, assegnando il diritto particolare soltanto ad uno di essi.

S.R.L. PMI

- A seguito delle modifiche legislative principiate con il d.l. n. 179/2012, convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221 sulle *start-up* innovative, sono state introdotte rilevanti novità, tra cui la possibilità di emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e l'apertura a forme di finanziamento tramite portali *online* con la tecnica del *crowdfunding*, le quali sono poi state progressivamente²⁴ estese a tutte le piccole e medie imprese costituite in forma di s.r.l. (art. 57, I comma, d.l. n. 50/2017, convertito nella l. 21 giugno 2017, n. 96).
- Il campo di applicazione della nuova disciplina delle s.r.l. P.M.I. è potenzialmente amplissimo, se si ritiene di estenderlo a tutte le società che non raggiungono le soglie previste dalla Raccomandazione 2003/361/CE (attuata in Italia con il D.M. 18 aprile 2005).

- La nuova normativa presenta profili di notevole interesse per la pianificazione del passaggio generazionale, in particolare con riferimento all'art. 26, II e III comma, d.l. n. 179/2012, il quale prevede che l'atto costitutivo, nei limiti imposti dalla legge, possa liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, anche in deroga agli artt. 2468, II e III comma e 2479, V comma c.c., e che questo possa coincidere con la privazione del diritto di voto o con l'attribuzione di diritti di voto limitati, subordinati, o in misura non proporzionale alla partecipazione. Infatti, sebbene la possibilità di introdurre tali categorie di partecipazioni fosse stata prevista quale strumento elettivo per il ricorso al mercato del capitale di rischio, può risultare particolarmente utile anche nelle s.r.l. P.M.I. chiuse per differenziare la posizione dei diversi componenti della famiglia.

- È pacifico che nelle s.r.l. P.M.I. sia possibile realizzare una coesistenza tra quote appartenenti a categorie e diritti particolari attribuiti *ad personam*, anche in capo al medesimo soggetto, offrendo così un'ampia gamma di strumenti a disposizione dei soci e, in particolare, del capofamiglia, per regolare la successione nell'amministrazione.
- Il passaggio generazionale mediante le categorie speciali di quote è peraltro agevolato, in quanto i diritti circolano unitamente alla quota in cui sono incorporati. Infatti, con la s.r.l. P.M.I. si assiste al passaggio da una visione meramente soggettiva e obbligatoria ad una oggettiva e reale che porta a legare il diritto diverso alla partecipazione sociale, senza necessità di una previsione statutaria *ad hoc*.

- Da ultimo, ci si potrebbe chiedere se sia possibile estendere l'assetto dei diritti così come configurato nelle s.r.l. P.M.I. anche alla s.r.l. ordinaria, al fine di comprendere se il capofamiglia possa avere a disposizione lo strumento delle categorie speciali di quote per programmare la successione nell'amministrazione in tutte le s.r.l. Dai ragionamenti svolti emerge una predilezione per la soluzione negativa, la quale valorizza la caratterizzazione personale della s.r.l. tradizionale rispetto alla spersonalizzazione delle s.r.l. P.M.I., intese quale variante autonoma (o “sottotipo”).
- Modesta rilevanza del problema rispetto alla questione in esame: la quasi totalità delle imprese familiari è qualificabile come s.r.l. P.M.I. e pertanto è a questo modello che occorre fare riferimento.

Gli istituti esaminati sono tutti idonei a raggiungere lo scopo della successione nell'amministrazione, ma quello in grado di assicurare maggiore stabilità all'assetto organizzativo voluto dal capostipite è senz'altro il trasferimento dei diritti particolari. Infatti, una clausola statutaria che preveda, alla morte del titolare, il passaggio dei diritti particolari assieme alla quota, o ad una frazione della stessa, è da preferire proprio in quanto non potrebbe essere modificata o abrogata se non con il consenso di tutti i soci, o, qualora si introducesse il principio di maggioranza, legittimerebbe quanto meno l'esercizio del diritto di recesso. Inoltre, il socio che ricoprisse il ruolo di amministratore in forza di un diritto particolare non potrebbe essere revocato se non per giusta causa. Gli altri strumenti, invece, sono di regola modificabili a maggioranza e quindi suscettibili di essere soppressi ogni volta che, dopo la morte del *de cuius*, gli eredi subentranti non detengano complessivamente la maggior parte dei voti. Così, potrebbe essere rimossa la clausola statutaria con indicazione dell'erede nella carica di amministratore, o pregiudicato (nel senso di ridotto o azzerato) il diritto di voto della categoria, con approvazione dell'assemblea speciale (nel silenzio dell'atto costitutivo, la regola legale appare decisamente controversa, sebbene si propenda, in considerazione del connotato oggettivo delle quote di categoria, per l'applicazione, all'ipotesi di modificazione dei relativi diritti, del principio di maggioranza sulla falsariga del modello azionario *ex art. 2376 c.c.*, quanto meno nelle s.r.l. P.M.I. aperte al mercato).

In presenza di più eredi, il capofamiglia dovrebbe optare per la circolazione dei diritti particolari (mediante clausola dell'atto costitutivo ad hoc), poiché gli consentirebbe, nel rispetto delle quote di legittima, di scegliere il successore nella *governance*, mentre con le quote di categoria i diritti di voto potenziati si trasferirebbero a tutti gli eredi in proporzione alle partecipazioni ricevute, con conseguente frazionamento e dispersione del potere di governo.

Grazie dell'attenzione!